

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2007
80ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

- (18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili**
 - (62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi**
 - (472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili**
 - (481) SILVESTRI ed altri. - Disciplina del patto civile di solidarietà'**
 - (589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale**
 - (1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto**
 - (1224) MANZIONE. - Disciplina del patto di solidarietà'**
 - (1225) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi**
 - (1227) RUSSO SPENA ed altri. - Disciplina delle unioni civili**
 - (1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi**
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **BOBBA** (*Ulivo*) osserva che i disegni di legge sulle unioni civili hanno interessato non soltanto i membri della Commissione giustizia ma anche molti altri parlamentari, in ragione del rilievo che tale tema ha assunto nella società.

Dal momento che lo stesso concetto di democrazia implica che il riconoscimento e l'estensione dei diritti ad altri cittadini non possa determinare la privazione di quei medesimi diritti a danno di coloro che ne erano già in possesso, egli si interroga se sia davvero necessario approvare una legge creativa di un nuovo istituto, se esista un conflitto tra le unioni di fatto e la famiglia e se tale legge risponda ad esigenze avvertite come prioritarie all'interno della società.

Quanto alla necessità dell'approvazione di una legge, il senatore osserva che il Parlamento sia chiamato a legiferare tenendo conto dei valori costituzionali coinvolti. Se è vero che l'articolo 2 tutela la persona all'interno delle formazioni sociali, è anche vero - a suo avviso - che tale scelta debba riguardare la sfera privata del soggetto, rispetto alla quale lo Stato, se non vuole essere totalitario, è obbligato a restare neutrale, proprio al fine di non comprimere la libertà dei singoli.

L'oratore osserva che, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, la Corte costituzionale e la magistratura ordinaria hanno da tempo provveduto ad estendere diritti e facoltà proprie del matrimonio ai conviventi, onde evitare discriminazioni soprattutto in presenza dei figli, creando talvolta una paradossale situazione di privilegio a vantaggio delle coppie di fatto ed a scapito della famiglia. Al riguardo egli richiama la disciplina dell'assegnazione dei posti all'asilo e quella dell'assegnazione degli alloggi, in riferimento alle quali, mentre per le famiglie il reddito da

indicare è quello cumulativo dei coniugi, nel caso dei conviventi il reddito di uno non è cumulato con quello dell'altro.

Dopo aver richiamato la recente legislazione nella quale sono riconosciuti diritti ai conviventi, come la legge n. 223 del 1989 sulla famiglia anagrafica, la legge n. 91 del 1999 sui trapianti e sui prelievi di organi e tessuti, nonché la più risalente legge n. 405 del 1975 sui consultori familiari, l'oratore ricorda l'iniziativa di alcuni comuni italiani nell'istituzione del registro delle unioni di fatto all'interno dei propri uffici anagrafici. L'esiguo numero di coppie che hanno deciso di registrarsi, è a suo avviso determinato essenzialmente dal fatto che normalmente chi decide di non sposarsi non intende legalizzare la propria unione affettiva accedendo a forme alternative di riconoscimento pubblico.

Ad avviso dell'oratore, la tutela costituzionale della famiglia fondata sul matrimonio e preesistente allo stato in quanto considerata, secondo la definizione di Aldo Moro, "cellula creatrice della vita", impone una differenziazione rispetto ad istituti diversi, così come autorevolmente affermato in più occasioni da molti costituzionalisti. La famiglia, nella quale si assumono reciprocamente responsabilità e doveri, costituisce il fondamento della società e, come tale, è, ad avviso del senatore, beneficiaria esclusiva delle forme di tutela rinvenibili nella legislazione.

A suo avviso, non si può equiparare la famiglia a coloro che scelgono di non assumersi alcuna responsabilità, preferendo ricondurre il loro rapporto alla sfera privatistica alle affettività individuali. In tali forme di convivenza sia di natura eterosessuale sia di natura omosessuale, possono assumere rilievo esclusivamente i diritti individuali, che però sono riconducibili alla disciplina privatistica fondata sul principio di autonomia patrimoniale contenuto all'articolo 1321 del codice civile.

Oltre alla soluzione strettamente contrattuale, l'oratore ritiene possibile eventualmente modificare la legislazione esistente, ad esempio in materia di successione del contratto di locazione, in tema di obbligazione alimentare tra i conviventi, in ordine alla facoltà di visita ed assistenza in ospedale in altri luoghi di cura o di restrizione, eventualmente inserendo nell'ordinamento penitenziario il diritto di visita e di corrispondenza, nonché in tema di rappresentanza in materia di salute e in ordine alla donazione degli organi. L'oratore ritiene altresì possibile intervenire legislativamente sulle prestazioni assicurative e previdenziali come pure in materia di trattamento di fine rapporto, salvi i diritti dei terzi.

Quanto alla questione relativa alla necessità di un intervento legislativo, l'oratore, ricordando l'ampia partecipazione al *family day* da parte di quanti temono l'equiparazione di famiglie di fatto e di famiglie fondate sul matrimonio, nonché i rischi della formalizzazione di unioni omosessuali, l'oratore ritiene che in gioco non sia tanto la difesa di una visione cattolica della società, quanto piuttosto la necessità di tutelare un istituto fondamentale per la tenuta del corpo sociale - la famiglia appunto - le cui politiche ormai non riescono a rispondere alle esigenze e le aspettative dei cittadini italiani. Al riguardo egli rileva come la scelta di concepire un figlio sia spesso frustrata dagli aggravati economici che ciò determina, anche in considerazione degli altissimi canoni di locazione, della precarietà del lavoro e della difficoltà di reinserimento nel mercato da parte di chi ha scelto - per un determinato periodo - di occuparsi esclusivamente della prole.

Ricordando che l'Italia è al quintultimo posto per quanto concerne le politiche sociali a favore della famiglia, l'oratore ritiene che una piena attuazione del principio democratico comporti, oltre al necessario riconoscimento dei diritti individuali dei conviventi, anche un'adeguata politica familiare, impegno d'altra parte ribadito dallo stesso Presidente del Consiglio, nella consapevolezza che le misure a sostegno della famiglia determinano, a vantaggio del Governo, un notevole incremento di consenso nel paese.

Il senatore **QUAGLIARIELLO (FI)** rileva preliminarmente che il suo intervento non avrà ad oggetto le numerose debolezze giuridiche presenti nei diversi disegni di legge in materia di unioni di fatto, in particolare nel disegno di legge di iniziativa governativa, ma riguarderà questioni di carattere più generale.

Egli ritiene opportuno superare la tesi in base alla quale la difesa della famiglia costituisca una anacronistica resistenza di una piccola minoranza che incapace di adattarsi ai tempi, rifiuta il riconoscimento della libertà di gestire la propria sessualità, regolamentando giuridicamente le coppie di fatto e le unioni omosessuali. Lo scontro non è, a suo avviso, tra modernizzatori e retrogradi, o tra cattolici e cosiddetti laici, ma ha ad oggetto una scelta di civiltà che trascende la tenuta stessa dell'istituto familiare. L'oratore critica in proposito i due tentativi, operati da molti opinionisti, tesi a ridurre il conflitto in atto. La prima riduzione è, a suo avviso, quella laicista, in base alla quale la difesa della famiglia sarebbe esclusiva preoccupazione dei cattolici, e

costituirebbe il tentativo di indebita invadenza del Vaticano nella vita dell'Italia civile. La seconda riduzione sarebbe invece quella laico-positivista, in base alla quale la modernizzazione sarebbe per definizione un fattore al contempo positivo e inarrestabile, per cui il passaggio dalla famiglia tradizionale ai molteplici modelli di famiglia costituirebbe una circostanza della quale prendere atto, vuoi con favore, vuoi con rassegnazione. Al riguardo l'oratore rileva che tale atteggiamento è il medesimo che molti hanno di fronte all'attacco che l'Islam radicale porta all'occidente, vissuto non come "scontro di civiltà", ma come "scontro di civilizzazione", essenzialmente perché si ritiene che quello attuale sia uno stadio che l'Islam dovrà inevitabilmente superare a seguito dei processi di modernizzazione, senza però considerare che proprio nei paesi islamici moderati emergono sempre più pulsioni integraliste che spesso convivono con fenomeni di brusca adozione di modelli di consumo di lusso propri dell'occidente industrializzato.

Di fronte alla crisi della famiglia, l'oratore si preoccupa di ricordare che tale istituto costituisce un'aggregazione spontanea sorta prima dello Stato moderno, che ha trovato le sue prime forme di tutela giuridica all'interno del diritto romano e iscrivendosi poi nel solco della tradizione giudaico-cristiana. Ciò che a suo avviso è rimasto inalterato nei secoli, al di là dell'evoluzione del costume e della società, è stata la consapevolezza che solo nella famiglia sia possibile una procreazione socialmente ordinata, unita all'assunto in base al quale solo al suo interno, i soggetti deboli - i figli e, per un lungo tratto della storia, la donna - possono ricevere adeguata tutela. Proprio a difesa di tali esigenze sono stati pensati, ad avviso dell'oratore, gli istituti giuridici ancora oggi vigenti, quali la quota di legittima nelle successioni e la pensione di reversibilità, ambedue istituti che hanno ridotto nel tempo la precarietà della condizione dei nuclei famigliari che subivano, a seguito di lutti prematuri, un grave deterioramento delle condizioni economiche.

Di fronte alla richiesta di allargare diritti e vantaggi ad altre forme di unione, l'oratore ritiene che sia necessario domandarsi se tali dilatazioni siano giustificate dalle stesse esigenze prioritarie - la salvaguardia della continuità sociale e la tutela dei più deboli - che hanno guidato l'evoluzione del diritto di famiglia, rilevando che i diritti, se si ampliano su un versante, si riducono inevitabilmente sull'altro.

L'oratore osserva che la cornice di civiltà nella quale si è sviluppata la storia della famiglia non è mai stata messa in discussione neanche dai più radicali riformatori. Al riguardo egli ricorda l'elevato confronto culturale tra Gabrio Lombardi e Loris Fortuna sul divorzio, nel quale ambedue, pur su fronti opposti facevano riferimento allo stesso quadro di civiltà. Parimenti egli richiama gli scritti civili di Pierpaolo Pasolini in cui si può rinvenire, accanto alla tensione verso l'allargamento delle libertà personali nella sfera personale, anche la preoccupazione di difendere la società tradizionale e le sue strutture, nella consapevolezza che i diritti delle minoranze potessero essere conquistati e garantiti solo all'interno della cornice di civiltà così come si era definita nella storia.

Ciò che, ad avviso dell'oratore, costituisce la vera novità del presente è la compromissione di quel riferimento di civiltà. Al riguardo il senatore ritiene che la causa di ciò sia essenzialmente riconducibile all'alto tasso di immigrazione, che comporta l'immissione, nelle società occidentali, di altri modelli di famiglia, in cui appare fortemente compressa la dignità della persona, in particolare della donna la quale, soprattutto all'interno dei matrimoni poligamici, non è adeguatamente tutelata.

L'oratore ritiene inoltre che all'interno della cultura europea stia maturando un profondo disprezzo nei confronti della tradizione occidentale e delle conquiste che essa ha realizzato per quanto attiene alla libertà e al rispetto dell'individuo. Questo fenomeno di banalizzazione della specificità del processo di civilizzazione occidentale può, ad avviso dell'oratore, determinare un processo paradossale di contromodernizzazione, anche perché l'apertura nei confronti di altri modelli di famiglia nasce dalla trasposizione ideologica di un progetto costruttivista che concede all'individuo di controllare e determinare ogni momento della propria esistenza dal concepimento alla morte. Tale transito dal costruttivismo sociale al costruttivismo antropologico si determina nei momenti in cui, caduto ogni sogno egualitario, i reduci di quelle ideologie pretendono di trasferire la stessa carica ideologica in una dimensione non più sociale, ma antropologica, con la pretesa di trasformare ogni desiderio dell'individuo in diritto.

Rilevando che la nozione di contromodernizzazione fu introdotta proprio da studiosi sovietici i quali hanno riflettuto sugli effetti perversi che i piani di sviluppo economico dettati dal costruttivismo sociale hanno prodotto nella loro patria, l'oratore ritiene che analogamente, sul piano antropologico, nel momento in cui si indebolisce la famiglia tradizionale, si annienta un fondamentale punto di riferimento per le migliaia di famiglie di immigrati che vivono nel nostro Paese. Al riguardo, l'oratore, richiamando la testimonianza di Suad Sbai, presidente dell'associazione delle donne marocchine in Italia, rileva come la condizione femminile all'interno delle famiglie musulmane residenti in Italia sia in larga parte drammatica, necessitando di una più

adeguata tutela. In particolare l'oratore si sofferma sull'istituto del ricongiungimento familiare il quale, se a prima vista si configura come uno strumento importante e meritevole di estensione al più ampio numero possibile di soggetti, va considerato tenendo conto della condizione di arretratezza della donna immigrata che, finché avrà titolo a restare in Italia per il fatto di essere iscritta sul permesso di lavoro del marito, risulterà sempre da lui dipendente, vivendo oltretutto nel terrore che un ripudio la possa allontanare dai figli. L'oratore ritiene quindi opportuno offrire a tali donne quegli stessi livelli di tutela che la civiltà giuridica occidentale ha riconosciuto e ciò, a suo avviso, può avvenire solo se non si relativizza quel modello ma se lo si difende, riconoscendo ad esso una superiorità etica rispetto agli altri.

Il riconoscimento anagrafico delle unioni fondate su vincoli affettivi rischia di introdurre surrettiziamente la poligamia che, secondo un'inchiesta del 2001, è praticata dall'1,5 per cento dei musulmani e che quindi è subita da circa 50.000 donne residenti in Italia. A fronte di ciò l'oratore denuncia il calo demografico occidentale e l'emergenza educativa che ha prodotto una irreversibile alterazione del rapporto scuola-famiglia, così come si è tradizionalmente definito in Italia. In particolare l'oratore ritiene che a tale processo siano riconducibili i drammatici fenomeni di cui si ha quotidiana notizia, dalle stragi del sabato sera al degrado e alla violenza all'interno della scuola, alla pornografia di cui sono protagonisti e vittime i minori. A fronte di tale gravità l'oratore ritiene auspicabile una risposta di buonsenso, al fine di tutelare un minimo di autorità sociale dal momento che, quando una società non è in grado di autoregolarsi, sono molto forti i rischi di un'involutione autoritaria. A tal fine egli ritiene doveroso respingere l'attacco ideologico alla tradizione volto ad alterare una struttura - quale è la famiglia - nata spontaneamente in seno alla società.

Dopo aver criticato la scelta di mettere all'ordine del giorno disegni di legge tesi a distruggere la stessa identità familiare, l'oratore si sofferma in particolare sul disegno di legge di iniziativa governativa in tema di unioni di fatto, il quale sembra prescindere - ad avviso del senatore - da qualsiasi verifica empirica dei problemi esistenti. Egli al riguardo osserva che, alla luce della giurisprudenza e della legislazione esistente, sono pochi e marginali i diritti non riconosciuti alle coppie di fatto, per i quali è possibile trovare soluzioni adeguate innanzitutto attraverso puntuali modifiche al codice civile, in particolare soprattutto per quanto riguarda l'istituto della quota di legittima, tenendo però presenti le inderogabili esigenze dei figli. L'oratore ritiene inoltre ipotizzabile anche una puntuale modifica del codice penale, che estenda alcune fattispecie anche ai rapporti di convivenza. Quanto alla comunione dei beni, l'oratore ritiene preferibile la via contrattuale mentre, per quanto concerne la reversibilità della pensione, egli ritiene che la questione sia improponibile considerando che nessun Ministro del tesoro, per evidenti ragioni di natura contabile, la potrebbe ritenere ammissibile.

Ritenendo meritevole di attenzione il disegno di legge presentato dal senatore Biondi, l'oratore auspica che si proceda in materia senza precondizioni ideologiche, ma tenendo conto dei veri interessi in gioco e della prioritaria esigenza di non compromettere definitivamente le strutture portanti della società.

Il senatore ritiene inoltre non condivisibile l'uso strumentale che viene fatto della comparazione. In particolare, facendo preciso riferimento all'esperienza francese dei patti civili di solidarietà, egli osserva che tale strumento viene essenzialmente utilizzato o per ottenere vantaggi fiscali ovvero per ottenere vantaggi materiali, legati essenzialmente alle esigenze di trasferimento dei lavoratori all'interno del Paese.

In conclusione, l'oratore rileva la necessità di superare la falsa contrapposizione tra laici e credenti ritenendo che su tali temi la vera contrapposizione sussiste tra coloro che vogliono concretamente risolvere i problemi della società e coloro che ragionano esclusivamente sulla base di pregiudizi ideologici. Auspica quindi soluzioni che, nel metodo più che nel merito, partendo da dati empirici, mirino a tutelare i diritti individuali, senza però compromettere l'istituto della famiglia, cui lo Stato deve prestare l'adeguato sostegno che le consenta di affrontare e di vincere le grandi sfide che essa ha di fronte.

Il senatore **MANTOVANO (AM)** nel condividere le considerazioni di carattere antropologico ed etico espresse dal senatore Quagliariello ritiene di dover limitare il proprio intervento a profili di stretto diritto positivo, al fine, in primo luogo, di valutare - indipendentemente dalle soluzioni in concreto offerte dal disegno di legge governativo, che dopo la relazione del presidente Salvi e gli interventi di pressoché tutti i colleghi non sembra destinato a fare lunga strada - l'effettiva necessità di un intervento legislativo in questa materia.

Dal dibattito svoltosi in questi mesi sui *media* si potrebbe ricavare l'impressione, del tutto erronea, che nella nostra società si riscontri oggi una radicale dicotomia tra la condizione delle

persone sposate e dei loro figli, che godono di una piena protezione della legge, e i soggetti conviventi i cui diritti non sono in alcun modo tutelati.

In realtà un'attenta analisi delle leggi approvate dal Parlamento soprattutto negli ultimi venti anni, delle modifiche al complesso normativo derivante dagli interventi della Corte costituzionale, e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza della Cassazione, fanno sì che si possa concludere che i diritti dei conviventi ricevono una tutela assolutamente paragonabile a quella delle coppie sposate, al punto che è certamente più facile elencare gli elementi di disparità che tuttora sussistono e che possono essere se necessario corretti con interventi di carattere particolare.

Ad esempio, una delle argomentazioni che vengono portate a sostegno della necessità della riforma è quella di garantire un effettivo diritto alla mutua assistenza sanitaria. In realtà, ad esempio, la legge n. 91 del 1999 ha inserito i conviventi tra i soggetti che possono dare autorizzazione al trapianto di organi, certamente uno degli interventi sanitari più invasivi che si possono immaginare così come la legge n. 53 del 2000 ha riconosciuto ai conviventi il diritto di assentarsi dal lavoro per motivi di assistenza sanitaria al *partner* e la legge n. 40 del 2004 ha ammesso le coppie conviventi al ricorso alla procreazione medicalmente assistita.

Quanto all'asserita necessità di garantire il diritto a visitare ed assistere il convivente in ospedale, non c'è nessuna disposizione che lo vieti, e se singoli episodi possono essersi verificati, questi sono evidentemente riconducibili alla scarsa sensibilità di questo o quell'operatore sanitario, non diversamente dal noto, disdicevole episodio della compagna di una delle vittime di Nassirya cui fu negato l'accesso alla camera ardente: in proposito egli ha personalmente verificato come non vi fosse non solo alcuna norma di legge, ma nemmeno nessuna disposizione protocollare del Quirinale o della Difesa che autorizzasse un simile diniego, evidentemente dovuto ad un caso di stupidità burocratica.

Anche la successione nelle locazioni, come è noto, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 1988 si può considerare garantita per il convivente in misura certamente superiore di quanto non faccia il disegno di legge governativo, che chiede che la convivenza sia stata protratta per un tempo prolungato.

Di fatto i punti sui quali la condizione del convivente può essere considerata peggiore rispetto a quella del coniuge sono solo quattro: il mancato riconoscimento di diritto alla quota legittima di successione, questione che, al di là delle critiche che si possono fare all'istituto stesso, può comunque essere affrontata singolarmente; il mancato riconoscimento di un diritto all'adozione, che però non è preso in considerazione né nel disegno di legge governativo né nella più completa e conseguente iniziativa legislativa presentata su questa materia, che è il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dall'onorevole Grillini e da altri centosessanta parlamentari; la comunione dei beni, anche se a suo parere nulla vieta a due conviventi di stabilire per contratto, ad esempio che i beni acquistati da quel momento in poi e fino ad un certo valore siano in regime di comunione e, infine, alcune disposizioni di carattere penale, come, ad esempio, le cause di non punibilità previste dall'articolo 384 del codice penale, sulle quali si può intervenire con iniziative limitate e puntuali.

In realtà la stessa richiesta di dare sistematicità a questa materia si scontra con l'opportuna scelta del legislatore italiano che non ha mai voluto, a differenza di quanto è avvenuto in altri paesi, redigere un codice della famiglia che è regolata oltre che dall'apposito libro del codice civile, da disposizioni contenute nel codice stesso e nelle più varie leggi speciali; tale rinuncia ad adottare un codice apposito si giustifica per motivi di carattere sistematico: in un siffatto testo normativo, ad esempio si dovrebbe disciplinare la materia delle successioni per quanto riguarda appunto la famiglia, rischiando però di creare una disorganicità nella normativa generale della successione.

Un esempio di quanto egli ha affermato può essere dato dall'articolo 6 del disegno di legge governativo che riconosce ai conviventi di immigrati extracomunitari il diritto al ricongiungimento, senza prevedere quelle cautele - stabilite dalla normativa sull'immigrazione - che mirano a impedire il ricongiungimento qualora il richiedente non possa garantire ai congiunti il mantenimento e un'abitazione adeguata.

In realtà, come ammette francamente il deputato Grillini nella relazione di accompagnamento al disegno di legge da lui presentato, la disciplina delle unioni civili non serve alle coppie eterosessuali conviventi, e il suo vero scopo è quello di conferire un riconoscimento pubblico alle unioni omosessuali.

Questa richiesta però cela un grave fraintendimento della nozione di eguaglianza, che implica un trattamento eguale di situazioni eguali, quali evidentemente non sono le relazioni omosessuali rispetto al matrimonio, in quanto strutturalmente non destinate alla procreazione.

In tale posizione non vi è alcuna svalutazione della dignità e dei diritti dei cittadini omosessuali; si pensi solo al fatto che la civiltà greco-romana ha avuto nei confronti dell'omosessualità un atteggiamento di piena accettazione e di favore senza però che mai si sentisse il bisogno di formalizzare le unioni omosessuali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2007
81ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

La seduta inizia alle ore 14.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

- (18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili**
 - (62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi**
 - (472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili**
 - (481) SILVESTRI ed altri. - Disciplina del patto civile di solidarietà'**
 - (589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale**
 - (1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto**
 - (1224) MANZIONE. - Disciplina del patto di solidarietà'**
 - (1225) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi**
 - (1227) RUSSO SPENA ed altri. - Disciplina delle unioni civili**
 - (1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi**
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore **CARUSO** (AM) ricorda come nella tredicesima legislatura la Commissione speciale per l'infanzia avesse affrontato la problematica della riforma delle adozioni internazionali. Dopo aver trovato senza troppe difficoltà punti di incontro su una serie di questioni rilevanti, come quella della differenza di età tra gli adottanti e l'adottato, il dibattito si era arenato sulla radicale contrapposizione sulla questione dell'ammissione all'adozione delle sole coppie sposate ovvero anche delle coppie conviventi, tesi quest'ultima sostenuta dai senatori di più accentuata tradizione laica, in particolare da quelli appartenenti al centro sinistra; tale questione era prodromica a quella, foriera di ulteriori divisioni, se dovessero essere ammesse le coppie omosessuali. In quella occasione egli propose una mediazione che incontrò vasto consenso, vale a dire quella di consentire l'adozione alle coppie che convivessero stabilmente da almeno tre anni - cioè per il tempo richiesto anche alle coppie sposate - purché avessero contratto matrimonio prima dell'adozione stessa.

Egli ha ricordato questa vicenda per chiarire quello che a suo parere dovrebbe essere l'approccio corretto al problema della convivenza, quello cioè, secondo il quale, le relazioni basate sulla convivenza, che non devono in alcun modo essere considerate di minor valore sociale rispetto al matrimonio - e tale è il motivo per cui nella sua proposta di allora un periodo di convivenza non formalizzata era ritenuto equivalente al matrimonio sotto il profilo dell'affidamento di stabilità della coppia - si caratterizzano però proprio per la mancata assunzione di un impegno formale nei confronti dell'ordinamento, impegno formale che viene invece richiesto nel momento in cui la coppia chiede allo Stato il conferimento di responsabilità così rilevanti nei confronti di un bambino in stato di abbandono, come quelle derivanti dall'adozione.

Questo approccio, che giustifica la sua contrarietà di fondo ai disegni di legge in titolo, è conforme del resto all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale dalla sentenza n. 166 del

1998, nella quale si definiva la convivenza *more uxorio* come l'espressione di una scelta di libertà dalle regole.

Se si condivide tale impostazione - e non si può a suo parere non condividerla, laddove si consideri che le regole che determinano i diritti e i doveri reciproci che derivano dall'unione in completa comunità di vita di un uomo e di una donna sono disciplinati nel nostro ordinamento in una forma tipica che è quella del matrimonio - è evidente come non possano non suscitare il più vivo disagio sia quelle proposte, come quella della senatrice Franco, che fanno dipendere l'esistenza dell'unione civile da un atto pubblico di natura costitutiva sottoscritto dalle parti, sia le impostazioni, come quella che presiede al disegno di legge n. 1339, presentato dal Governo, secondo la quale i diritti e i doveri discenderebbero da una situazione di fatto, che peraltro può essere fatta valere da una parte nei confronti dell'altra, con conseguenze della cui gravità evidentemente lo stesso disegno di legge si rende conto, come dimostra la disposizione al comma 4 dell'articolo 1 che fa dipendere l'esercizio dei diritti e delle facoltà previste dalla legge da un'attualità della convivenza, peraltro di difficile definizione.

Egli esprime dunque la preoccupazione che, nell'intento di promuovere un allargamento dei diritti e delle libertà, si finisca paradossalmente per determinare l'effetto opposto, costruendo un sistema che produce vincoli e obblighi senza fornire, di converso, una tutela giuridica efficace, laddove si pensi alle modalità di scioglimento dell'unione previste ad esempio dall'articolo 16 del disegno di legge n. 18, che consentono uno scioglimento *ad nutum* con un surreale preavviso di tre mesi prevedendo altresì lo scioglimento *ope legis* in caso di matrimonio di una delle parti.

Il senatore Caruso mette in guardia la Commissione, e in particolare i colleghi della maggioranza, dai rischi connessi all'approvazione di un provvedimento che sembra nascere soprattutto da un desiderio di visibilità politica di alcune componenti dello schieramento che sostiene il Governo, un'aspirazione di visibilità che però è destinata a ritorcersi contro i suoi stessi promotori quando l'opinione pubblica finirà per accorgersi che il provvedimento è di portata molto limitata e che crea molti più problemi di quelli che vorrebbe risolvere, laddove si consideri che negli ultimi decenni la legge e la giurisprudenza hanno progressivamente fatto venir meno le discriminazioni di cui erano vittime in passato quei cittadini legati da una convivenza *more uxorio*.

L'oratore conclude manifestando la piena disponibilità della sua parte politica a confrontarsi su interventi di carattere limitato e puntuale, come ad esempio una modifica dell'attuale disciplina della riserva di legittima, diretti a risolvere quelle disparità, ormai del tutto marginali, di cui attualmente continuano a soffrire quelle coppie che non vogliono o non possono contrarre matrimonio.

Il presidente SALVI dichiara chiusa la discussione generale e, nel rinviare lo svolgimento della replica del relatore e del Governo alla prossima seduta, esprime un vivo ringraziamento a tutti i colleghi, ricordando che la Commissione ha svolto, sull'argomento in titolo, diciotto sedute nel corso delle quali sono stati svolti trenta interventi in discussione generale, sia da senatori componenti della Commissione, sia da altri senatori, tutti di grande spessore giuridico e di notevole valore culturale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SALVI comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti relativi ad disegno di legge n. 1447 di riforma dell'ordinamento giudiziario, già fissato per le ore 12 del 28 maggio 2007, è rinviato alle ore 12 del 30 maggio 2007.

La seduta termina alle ore 15,20.